

Inquadramento della fiscalità del Trust

L'imposizione sul reddito

Prof. Francesco Pedrotti

21 aprile 2023

Trust e imposizione sul reddito

□ *Apporto di beni in Trust*

➤ Soggetto «disponente» titolare di reddito di impresa

L'apporto costituisce una fattispecie di «**destinazione di beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa**» idonea a generare

- ✓ Ricavi, in caso di apporto di beni «merce» (art. 85 comma 2 del Tuir)
- ✓ Plusvalenze (ma non minusvalenze)

Trust e imposizione sul reddito

patrimoniali, in caso di apporto di beni diversi da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa (artt. 58, 86, comma 1, lett. c) e 87 del Tuir).

Costituisce ricavo e concorre a formare la plusvalenza patrimoniale il **valore normale** del bene alla data dell'apporto in trust (cfr. art. 9, comma 2, del Tuir).

Trust e imposizione sul reddito

- Soggetto «disponente» **non** titolare di reddito di impresa
- ✓ La regola generale è che, poiché l'apporto in Trust non comporta alcuna attribuzione patrimoniale a favore del disponente, tale apporto non integra alcuna fattispecie di reddito diverso ai sensi art. 67 del Tuir
- ✓ Questa regola generale soffre, tuttavia, alcune eccezioni, tra cui:
 - Il trasferimento di attività finanziarie (titoli,

Trust e imposizione sul reddito

quote, certificati, ecc.), detenute dal «disponente» in regime di risparmio c.d. amministrato, a rapporti di risparmio c.d. amministrato o c.d. gestito intestati al Trust (cfr. art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 461/1997);

- Il trasferimento di attività finanziarie, detenute dal «disponente» in regime di risparmio c.d. gestito, a rapporti di risparmio c.d. amministrato o c.d. gestito intestati al Trust (cfr. art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 461/1997)

Trust e imposizione sul reddito

- Nelle due ipotesi da ultimo illustrate, la plusvalenza o minusvalenza è determinata con riferimento al valore normale delle predette attività finanziarie alla data del trasferimento (art. 6, comma 6 e 7, comma 8 del D. Lgs. n. 461/1997, i quali rinviano all'art. 7, comma 5, del D. Lgs. n. 461/1997).

Trust e imposizione sul reddito

□ *Soggettività passiva del Trust*

In base all'art. 73, comma 1, del Tuir, i Trust, sia residenti sia non residenti nel territorio dello Stato, sono **soggetti passivi Ires**.

Tuttavia:

➤ In caso di beneficiari c.d. individuati – **obbligo** del trustee di corrispondere i redditi del Trust – i redditi del Trust sono imputati per trasparenza ai beneficiari stessi, i quali conseguono un **reddito di capitale** ex art. 44 7

Trust e imposizione sul reddito

del Tuir, in proporzione alla quota di partecipazione risultante dall'atto costitutivo o in altri documenti successivi o, in mancanza, in parti uguali (Trust c.d. **trasparente**, soggetto Ires, tuttavia esente);

- In caso di beneficiari «non individuati» – **facoltà** del trustee di corrispondere i redditi del Trust – i redditi del Trust sono tassati in capo a quest'ultimo (Trust c.d. **opaco** soggetto Ires e imponibile a tale ultimo tributo).

Trust e imposizione sul reddito

- ❑ *Determinazione del reddito del Trust «opaco» o «trasparente»*
- Trust **residente** esercente attività commerciale: il reddito prodotto, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa (art. 81, comma 1, del Tuir)
- Trust **residente** esercente attività **non** commerciale: il reddito prodotto è determinato secondo le regole previste per gli enti non commerciali e quindi secondo il principio di

Trust e imposizione sul reddito

«tassazione isolata» dei redditi (art. 143, comma 1, del Tuir)

➤ **Trust non residente** trasparente: determina i redditi da imputare ai beneficiari in base alle regole previste dalla legislazione estera in cui è residente o stabilito.

E' prevista la presunzione legale relativa secondo cui, **salvo prova contraria**, si considerano residenti in Italia i Trust:

✓ istituiti in Paesi a fiscalità privilegiata (in base₁₀

Trust e imposizione sul reddito

alle regole di cui all'art. 47-bis del Tuir)

- ✓ in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del Trust siano fiscalmente residenti in Italia, **oppure**
- ✓ quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente in Italia effettui a favore del Trust un'attribuzione che comporti il trasferimento di proprietà di beni immobili o il trasferimento di diritti reali immobiliari, nonché vincoli di destinazione

Trust e imposizione sul reddito

sugli stessi

□ *Trust trasparenti* (beneficiari individuati)

➤ La regola è che il **reddito complessivo imputato per trasparenza** (quindi anche non materialmente distribuito) dal Trust, **residente o non** (cfr. Circ. Ag. Entr. n. 34/2022), **commerciale o non**, concorra a formare il reddito complessivo, come reddito di capitale, della persona fisica beneficiaria e come tale tassato ad aliquota Irpef progressiva

Trust e imposizione sul reddito

- Eccezioni a questa regola sono rappresentate:
 - ✓ In caso di Trust non commerciali, nell'eventualità di proventi non concorrenti alla formazione del reddito complessivo del Trust perché soggetti a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva (art. 143 del Tuir). L'ammontare del reddito del Trust corrispondente a tali proventi, già tassati in maniera sostitutiva presso il Trust, non è dunque «imputato per trasparenza» ai

Trust e imposizione sul reddito

beneficiari e, ove materialmente distribuito a questi ultimi non sconta ulteriore imposizione presso i medesimi (cfr. Circ. Ag. Entr. n. 34/2022, pag. 15).

Un esempio in proposito è fornito dal realizzo, da parte di un Trust non commerciale, di una plusvalenza su partecipazioni soggetta ad imposta sostitutiva del 26% ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997. Tale plusvalenza non concorre, a mente dell'art. 143 del Tuir, a

Trust e imposizione sul reddito

formare il reddito complessivo del Trust e conseguentemente non è imputabile in capo al beneficiario individuato (cfr. Circ. Ag. Entr. n. 34/2022, pag. 14)

✓ In caso di Trust, commerciali o non, inizialmente «opachi» e quindi con redditi tassati in capo ad essi, i quali, successivamente, «individuano» i beneficiari diventando quindi «trasparenti» In tal caso i redditi già tassati non possono essere inclusi in

Trust e imposizione sul reddito

quelli imputati per trasparenza ai beneficiari onde evitare l'insorgere di una doppia imposizione

➤ Resta inteso che la materiale attribuzione ai beneficiari individuati del reddito già tassato per imputazione in capo ai medesimi non subirà ulteriore imposizione (cfr. Circ. Ag. Entr. n. 34/2022, pag. 15).

Trust e imposizione sul reddito

□ *Trust opachi (beneficiari non individuati) residenti in Italia*

Già si è anticipato che i redditi prodotti dal Trust sono, in questo caso, assoggettati ad Ires in capo al medesimo e quindi **non** sono imputati **per trasparenza** ai beneficiari.

➤ Trust «opachi» commerciali

✓ Il reddito da essi prodotto è, come già detto, sempre reddito di impresa (art. 81 Tuir)

✓ Il reddito, dopo le imposte, **distribuito** ai

Trust e imposizione sul reddito

beneficiari (ovviamente non individuati) costituisce in capo a questi ultimi reddito di capitale ai sensi dell'art. 44, comma 1, **lett. e)**, (e non quindi *g-sexies*) del Tuir. In questo caso il Trust opera come sostituto di imposta per la ritenuta a titolo di imposta, del 26%, di cui all'art. 27 del DPR n. 600/1973

➤ Trust «opachi» non commerciali

Il reddito da essi prodotto segue, come anticipato, il principio di tassazione isolata dei

Trust e imposizione sul reddito

redditi (art. 143 Tuir). Poiché questa tipologia di Trust determina i redditi con le stesse regole previste per le persone fisiche, il reddito, dopo le imposte, distribuito ai beneficiari non comporta ulteriore imposizione in capo a questi ultimi onde evitare un'ingiustificata duplicazione impositiva vietata dall'art. 163 del Tuir. (Cfr. anche la Circ. Ag. Entr. n. 34/2022, pag. 17).

□ *Trust opachi (beneficiari non individuati) residenti all'estero*

Trust e imposizione sul reddito

La regola generale è quella secondo cui:

- ✓ Il Trust è soggetto ad imposizione ai fini Ires per i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato
- ✓ L'attribuzione di redditi ai beneficiari (residenti in Italia) non comporta tassazione in capo a questi ultimi (cfr. Circ. Ag. Entr. n. 34/2022, pag. 17)
- A questa regola fa eccezione l'art. 44, comma 1, lett. g-*sexies*), del Tuir secondo cui:

Trust e imposizione sul reddito

- ✓ ove il Trust sia stabilito in Stati e territori che, con riferimento ai redditi prodotti dal Trust, si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 47-*bis* del Tuir (Paesi o territori diversi da quelli Ue o See «collaborativi» aventi un livello **nominale** di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia)
- ✓ i redditi **corrisposti** (materialmente erogati) a beneficiari persone fisiche residenti in Italia costituiscono redditi di capitale assoggettati ad aliquota Irpef progressiva.

Trust e imposizione sul reddito

L' Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:

- ✓ la disposizione in parola si applica sia in caso di beneficiari «individuati» sia in caso di beneficiari «non individuati» (cfr Circ. Ag. Entr. n. 34/2022, pag. 17-18). Nel primo caso è da ritenere che i redditi in questione si limitino all'ammontare di essi eccedente la parte precedentemente imputata «per trasparenza»
- ✓ nel determinare il livello nominale di

Trust e imposizione sul reddito

tassazione dei redditi prodotti dal Trust estero occorre tener conto anche di eventuali regimi di favore, esenzioni o esclusioni, incidenti sull'aliquota o sulla base imponibile

- ✓ il confronto deve essere effettuato tra il livello nominale di tassazione del reddito prodotto dal Trust nell'ordinamento fiscale in cui è stabilito con l'aliquota Ires vigente nel medesimo periodo di imposta e ciò indipendentemente dalla natura commerciale o meno del Trust.

Trust e imposizione sul reddito

Tuttavia, per i trust non commerciali che producono esclusivamente redditi di natura finanziaria il confronto deve essere effettuato tra il livello di tassazione nominale estero con le aliquote delle imposte sostitutive o ritenute a titolo di imposte applicabili in Italia sui redditi finanziari (tendenzialmente il 26%) (cfr. Circ. Ag. Entr. n. 34/2022, pag. 20)

➤ In relazione alla determinazione del reddito di capitale in capo al beneficiario, l'art. 45

Trust e imposizione sul reddito

comma 4-*quater*, del Tuir contempla una presunzione legale relativa secondo cui qualora il beneficiario non sia in grado di stabilire – perché non debitamente informato dal trustee al riguardo (cfr. Circ. Ag. Entr. n. 34/2022, pag. 24) – la quota parte avente natura reddituale della complessiva attribuzione ricevuta dal trust, l'intera attribuzione si considera reddito.

A questo proposito, l'Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:

Trust e imposizione sul reddito

- ✓ all'interno dell'attribuzione ricevuta dal beneficiario è possibile distinguere tra:
 - una quota avente natura patrimoniale composta dalla dotazione iniziale, nonché da trasferimenti successivi, effettuati al Trust da parte del disponente o da terzi
 - una quota avente natura reddituale costituita da ogni provento conseguito dal Trust compresi quelli reinvestiti o capitalizzati nel Trust stesso

Trust e imposizione sul reddito

- ✓ Il Trustee è tenuto a redigere un'apposita contabilità analitica del Trust che consenta di operare – unitamente ad altra documentazione extracontabile quale, ad esempio, rendicontazione bancaria e finanziaria, delibera di distribuzione del Trust, ecc. – la distinzione tra «patrimonio» e «reddito» come sopra definiti (cfr. Circ. Ag. Entr. n. 34/2022, pag. 25)
- ✓ la quota parte reddituale comprende i redditi

Trust e imposizione sul reddito

del Trust ovunque prodotti, al netto dei redditi di fonte italiana percepiti dal Trust e già tassati nei suoi confronti in Italia (cfr. Circ. Ag. Entr. n. 34/2022, pag. 26)

□ *Trust estero interposto*

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in tale eventualità:

➤ Il reddito di cui appare titolare il Trust è «imputato» all'interponente (disponente o beneficiario) residente in Italia secondo le

Trust e imposizione sul reddito

categorie previste dall'art. 6 del Tuir

- posta la tassazione di cui sopra, le eventuali attribuzioni effettuate dal Trust, anche stabilito in Paesi a fiscalità privilegiata, ai beneficiari residenti in Italia non generano redditi imponibili in capo a questi ultimi nei limiti dell'ammontare già tassato presso l'interponente (cfr. Circ. Ag. Entr. n. 34/2022, pag. 23).